

Serve il 50%+1 della rappresentatività

Maggioranza piena Contratto valido

DI ANTIMO DI GERONIMO

È nullo il contratto integrativo di istituto firmato dalla minoranza della Rsu e dei rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali rappresentative. Lo ha stabilito il giudice del lavoro di Cassino, con un decreto (237/2010). Affinché le decisioni della rappresentanza sindacale unitaria (Rsu) siano ritenute valide, ha spiegato il giudice, è necessaria la maggioranza assoluta e non la maggioranza semplice. Pertanto, se i componenti la Rsu che partecipano alla trattativa dovessero risultare in numero inferiore rispetto alla totalità dei suoi componenti, resta valido il principio secondo il quale la maggioranza (assoluta) va calcolata sul numero dei componenti e non su quello dei presenti (maggioranza semplice). Conseguentemente, se il contratto viene firmato da 3 componenti su 6, la decisione è inesistente. E l'inesistenza della decisione travolge anche il contratto, che va considerato nullo. Nella decisione del giudice, peraltro, ha assunto rilievo anche

il fatto che la sottoscrizione del contratto sia stata effettuata dai rappresentanti sindacali di sole 2 organizzazioni sindacali su 5 aventi titolo. Anche se dalla motivazione del provvedimento non emerge chiaramente se tale constatazione avrebbe assunto rilievo autonomamente ai fini della nullità del contratto oppure va considerata alla stregua di mero argomento a conforto del mancato raggiungimento della maggioranza assoluta in seno alla Rsu. Il giudice ha citato anche una nota dell'Aran, dove si afferma la necessità di ampliare il più possibile il novero dei rappresentanti sindacali delle organizzazioni sindacali presenti a livello locale, atteso che, comunque, per la validità dei contratti collettivi è necessario il raggiungimento del quorum del 51% della rappresentatività. Che allo stato attuale viene calcolato solo a livello nazionale e non a livello periferico. Non di meno, il giudice ha accertato la condotta antisindacale e ha condannato il dirigente scolastico a riavviare la trattativa e a pagare 2500 euro di spese legali.

©Riproduzione riservata

